

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE

Decreto n. 50 del 30 Maggio 2022

Oggetto: Disposizioni in materia di proroga degli assetti organizzativi dell'Ente Terre Regionali Toscane a seguito della scadenza dello stato di emergenza da Sars-CoV2.

Allegati: nessuno

Allegati da pubblicare: nessuno

Dirigente responsabile: Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ente Terre Regionali Toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 “Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;

Visti e richiamati i seguenti decreti del Direttore Generale della Regione Toscana n. 19937 del 9 dicembre 2020, n. 2623 del 22 febbraio 2021, n. 9753 del 9 giugno 2021;

Visto e richiamato in particolare il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 17888 del 14 ottobre 2021 con il quale, in aderenza alle previsioni del DM 8 ottobre 2021, si impartiscono specifiche indicazioni al fine di adeguare, a decorrere dal 15 ottobre 2021, gli assetti organizzativi della Giunta regionale allo svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente;

Ricordato che il suddetto D.D. 17888/2021 stabiliva l’adozione, entro la data del primo novembre 2021, degli accordi individuali di cui all’art. 18, comma 1 della legge 81/2017, nella forma semplificata, nelle more della compiuta definizione degli istituti del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nonché della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile stesso nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c) del Decreto legge 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 133. Il contenuto minimo degli accordi individuali è riportato nello stesso decreto 17888/2021;

Visto e richiamato il decreto n.18758/2021 del Direttore Generale della Regione Toscana, come rettificato con decreto n. 18786 adottato in pari data, con cui si approva lo schema di accordo individuale semplificato per lo svolgimento di attività in Telelavoro Domiciliare Straordinario Temporaneo (TLDST) e si dettano le modalità operative per la relativa stipula a decorrere dal 1 novembre 2021, come stabilito dal decreto n. 17888/2021;

Visto il Decreto di Ente Terre n. 92 del 28 ottobre 2021 “Modalità organizzative attuative del DM 8 ottobre 2021 – applicazione ad Ente Terre Regionali Toscane delle modalità definite dalla Regione Toscana con DD 17888/21”;

Richiamato l’Ordine di Servizio n. 23 del 29 ottobre 2021 ad oggetto “Decreto del Direttore di Ente Terre n. 92 del 28 ottobre 2021; DM 8 ottobre 2021; DD Regione Toscana 17888/21. Approvazione dello schema di Accordo individuale semplificato per TLDST, di cui all’articolo 1 comma 3 lettera f del Decreto Ministro Pubblica Amministrazione del 08/10/2021 come recepito con decreto Ente Terre n. 92 del 28 ottobre 2021”;

Dato atto che Ente Terre ha provveduto a far firmare i suddetti accordi al proprio personale nei termini stabiliti;

Visto e richiamato il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Visto il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 22784 del 24 dicembre 2021 ad oggetto "Stato di emergenza sanitaria da Covid-19 – Conferma degli assetti organizzativi e proroga accordi individuali per TLDST";

Dato atto che Ente Terre Regionali Toscane, in quanto Ente dipendente della Regione in cui parte del personale è in distacco temporaneo dalla Regione stessa, ha conformato, nel corso del periodo pandemico, le disposizioni per il personale secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana per i propri uffici;

Dato atto che il Decreto di Ente Terre n.109 del 27/12/2021 ha confermato la validità degli accordi individuali per lo svolgimento dell'attività di telelavoro domiciliare straordinario già stipulati ed attualmente in vigore in relazione all'ordine di servizio richiamato, prorogandone la relativa scadenza fino al 31 marzo 2022;

Visto il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

Considerato che, a seguito della scadenza dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022, così come disposta dal D.L. n. 221/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2022, perdono di efficacia le disposizioni di cui agli art. 26, comma 2 bis e 39, comma 1 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020;

Evidenziato che gli accordi individuali relativi al collocamento in TLDST già stipulati, dovranno essere modificati se necessario, in coerenza con i contenuti di eventuali ordini di servizio, entro la settimana successiva all'adozione di questi ultimi;

Ritenuto, fermo restando il principio del prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa da parte del personale dirigente, di rimettere al Direttore la valutazione di specifiche situazioni che richiedano l'eventuale collocamento in TLDST;

Visto il Decreto di Ente Terre n. 26 del 30 marzo 2022 avente per oggetto: "Disposizioni in merito agli assetti organizzativi dell'Ente Terre Regionali Toscane a seguito della scadenza dello stato di emergenza sanitaria da virus Sars-CoV2";

Visto l'Ordine di servizio del Direttore di Ente Terre n. 1 del 31 marzo 2022;

Visto il Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 10233 del 25/05/2022 con oggetto "Disposizioni in materia di proroga degli assetti organizzativi regionali a seguito della scadenza dello stato di emergenza da Sars-CoV2";

Confermata la volontà di Ente Terre Regionali Toscane, in quanto Ente dipendente della Regione Toscana di attenersi alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da virus Sars-CoV2 per il personale secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana per i propri uffici;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 di disporre a far data dal 1 giugno 2022, in via transitoria nelle more della definizione della disciplina del lavoro agile da parte del CCNL del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021, comunque non oltre il 30 settembre 2022 e fatta salva ulteriore verifica a tale data, la conferma temporanea degli assetti organizzativi con alternanza della prestazione lavorativa in TLDST e in sede garantendo il rispetto dei seguenti elementi e condizioni:

- concreta possibilità di svolgere la prestazione da remoto in relazione alle funzioni, alle mansioni e alla dotazione informatica a disposizione del singolo dipendente assicurando che vengano salvaguardate le esigenze di invarianza di tempestività, qualità ed efficacia nei servizi resi a cittadini ed imprese, di regolare funzionamento della macchina amministrativa oltre che di raggiungimento dei risultati attesi;
- svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa (almeno tre giorni su base settimanale);
- sottoscrizione di un apposito accordo individuale ai sensi della legge n. 81/2017, ove non sia già stato stipulato o ed altresì in nel caso in cui quello sottoscritto necessiti di modifiche;

2 di confermare gli assetti organizzativi, come disposti con gli ordini di servizio adottati secondo le disposizioni contenute nel decreto n. 26 del 30/05/2022, in via transitoria nelle more della definizione della disciplina del lavoro agile da parte del CCNL del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021, comunque non oltre il 30 settembre 2022;

3 di prorogare la validità degli accordi individuali per lo svolgimento dell’attività di telelavoro domiciliare straordinario e temporaneo già stipulati ed attualmente in vigore in relazione agli ordini di servizio di cui al capoverso precedente, fermo restando eventuali modifiche secondo le esigenze rappresentate dalle parti, che comportino la sottoscrizione ex novo degli accordi;

4 di continuare a garantire particolari forme di tutela per i lavoratori cd. "fragili", individuati secondo le disposizioni del DM 4 febbraio 2022 confermando per costoro lo svolgimento dell'intera prestazione lavorativa in TLDST a condizione che lo stato di fragilità sia stato riconfermato a seguito di visita medica da parte del Medico Competente, nel rispetto di eventuali limitazioni temporali di validità riportate nel Giudizio di idoneità rilasciato al dipendente, come da piano visite adottato a seguito del già citato decreto n. 26/2022, fatte salve nuove esigenze che comportino ulteriori richieste di verifica al medico competente;

5 di dare atto che i lavoratori c.d. “fragili” di cui al punto 4 possano svolgere la prestazione lavorativa in TLDST a condizione che le attività e le funzioni ordinariamente assegnate siano compatibili con lo svolgimento in remoto o, in caso contrario, con individuazione negli accordi individuali di specifiche progettualità, potendo prevedersi, per la verifica condivisa della relativa realizzazione, rientri in sede programmati su base bisettimanale e/o mensile, solo se compatibili con le prescrizioni del medico competente coordinatore, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo anti-contagio;

6 stante la non cumulabilità dell’istituto del telelavoro domiciliare ordinario (TLD) e del telelavoro domiciliare straordinario e temporaneo (TLDST), l’automatica decadenza degli accordi individuali di TLDST in presenza di ordini di servizio di TLD, individuando quale eccezione a quanto sopra l’ipotesi in cui all’adozione di un ordine di servizio di TLD si affianchi per il dipendente interessato la dichiarazione del medico competente di “fragilità” come derivante dalla normativa citata in premessa e la correlata prescrizione sullo svolgimento della prestazione lavorativa esclusivamente da remoto, consentendo in tal caso la sottoscrizione di appositi accordi individuali di TLDST per i giorni non coperti dall’ordine di servizio di TLD;

7 di confermare, parimenti per l’adozione degli ordini di servizio di cui al punto 2, i criteri prioritari per

l'assegnazione dei giorni di TLDST, in numero massimo di due su base settimanale;

8 di disporre che il personale dirigente svolga prevalentemente in presenza la prestazione lavorativa rimettendo al Direttore la valutazione di specifiche situazioni che richiedano l'eventuale collocamento in TLDST;

9 di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte del CCNL di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del DM 8 ottobre 2021 e/o fino all'adozione di atto recante determinazioni organizzative diverse;

10 di dare informazione diffusa a tutto il personale circa i contenuti del presente provvedimento, nonché alla rappresentanze sindacali.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

II DIRETTORE DELL'ENTE

Dott. Giovanni Sordi